



Protocollo per la vaccinazione anti SARS-Cov-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro

Segnaliamo che in data 6 aprile 2021, il Ministero del Lavoro ha sottoscritto, unitamente alle Parti sociali (associazioni datoriali e sindacali), il Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-Cov-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro.

Il protocollo in parola è finalizzato al supporto del Sistema Sanitario Nazionale nella campagna vaccinale nazionale mediante la costituzione, l'allestimento e la gestione di punti vaccinali anti Covid, aggiuntivi a quelli del SSN, straordinari e temporanei nei luoghi di lavoro.

A tal fine, il Ministero del lavoro, unitamente al ministero della Salute d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Prov. Autonome, il Commissario straordinario per il contrasto all'emergenza e il contributo tecnico dell'INAIL hanno adottato uno specifico documento "Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-Covid nei luoghi di lavoro", che dovrà essere applicato unitamente al protocollo in parola.

Le indicazioni ad interim sono state rilasciate in data 8 aprile 2021.

REQUISITI PRELIMINARI DELL'AZIENDA

Le aziende interessate alla realizzazione dei piani vaccinali in commento devono possedere i seguenti requisiti:

- ✓ popolazione lavorativa sufficientemente numerosa. Per favorire anche i datori di lavoro con pochi dipendenti o altre forme di attività, sono possibili modalità organizzative anche promosse da Associazioni di categoria, o nell'ambito della bilateralità, destinate a coinvolgere lavoratrici e lavoratori di più imprese;
- ✓ sede nel territorio dell'Azienda Sanitaria che fornisce i vaccini. Resta inteso che la lavoratrice/il lavoratore può aderire alla vaccinazione indipendentemente dalla propria residenza, che può essere anche fuori Regione, così come può decidere di essere vaccinato nei punti vaccinali delle Aziende Sanitarie;
- ✓ struttura organizzativa e risorse strumentali e di personale adeguate al volume di attività previsto, in grado di garantire il regolare svolgimento dell'attività ed evitare gli assembramenti;
- ✓ dotazione informatica idonea a garantire la corretta e tempestiva registrazione delle vaccinazioni;

- ✓ ambienti idonei per l'attività, commisurati al volume di vaccinazioni da eseguire, sia per le fasi preparatorie (accettazione), sia per la vera e propria seduta vaccinale (ambulatorio/infermeria), sia per le fasi successive (osservazione post-vaccinazione).

PROCEDURA PER LA COSTITUZIONE DEI PUNTI VACCINALI

I datori di lavoro, singolarmente o in forma aggregata, con il supporto o il coordinamento delle Associazioni di categoria di riferimento, possono manifestare la disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti Covid-19 nei luoghi di lavoro destinati alla somministrazione del vaccino ai lavoratori (indipendentemente dalla tipologia contrattuale) che ne abbiano fatto volontariamente richiesta.

Nell'elaborazione dei piani aziendali, i datori di lavoro assicurano il confronto con il Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo 24 aprile 2020.

I piani sono sottoposti dai datori di lavoro (anche mediante l'associazione di categoria) all'azienda sanitaria di riferimento, secondo le modalità che verranno disciplinate dalla Regione o Provincia Autonoma, con indicazione del numero dei vaccini richiesti.

In alternativa alla modalità sopra descritta, il datore di lavoro può collaborare all'iniziativa di vaccinazione attraverso il ricorso a strutture sanitarie private (mediante la conclusione di specifiche convenzioni tramite le associazioni di categoria o nell'ambito della bilateralità, con oneri a proprio carico, ad esclusione della fornitura dei vaccini che viene assicurata dal SS Regionale.). I datori di lavoro che, non siano tenuti alla nomina del medico competente ovvero non possano fare ricorso alle strutture sanitarie private, possono avvalersi delle strutture sanitarie dell'INAIL.

I costi di realizzazione e gestione dei piani aziendali sono interamente a carico del datore di lavoro (es. dotazione di locali idonei alla somministrazione), mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi di somministrazione e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per

INFORMAZIONE AI LAVORATORI

I datori di lavoro e le Parti Sociali si impegnano a fornire le necessarie informazioni ai lavoratori, anche con il coinvolgimento degli attori della sicurezza e con il supporto del medico competente, anche mediante apposite iniziative di comunicazione e informazione sul piano di vaccinazione in parola.

In particolar modo:

- sulla volontarietà del vaccino (a tal fine, le somministrazioni dovranno essere gestite nel rispetto delle scelte dei lavoratori, delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza, della sicurezza);
- il medico competente fornirà informazioni sui vantaggi e rischi connessi alla vaccinazione e sulla tipologia di vaccino.

Vaccinazione e orario di lavoro: se la vaccinazione viene eseguita in orario di lavoro, il tempo necessario per la stessa è equiparato all'orario di lavoro.

LA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO

Prima della somministrazione del vaccino, il medico competente assicura l'acquisizione del consenso del soggetto interessato, il previsto triage preventivo allo stato di salute e tutela della riservatezza dei dati.

La somministrazione del vaccino è riservata ad operatori sanitari in grado di garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e dotati di adeguata formazione per la vaccinazione anti-covid.

Il medico competente, nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza dei dati personali, assicura la registrazione delle vaccinazioni eseguite mediante gli strumenti messi a disposizione dal servizio sanitario.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SECONDA DOSE

L'azienda assicurerà la programmazione della somministrazione della seconda dose del vaccino ove prevista secondo le modalità e tempistiche previste per ciascun vaccino (tipo di vaccino, tempistiche di somministrazione, casi di esclusione).

LE ASSOCIAZIONI DATORIALI COINVOLTE

Poiché l'attivazione del protocollo in parola è subordinata al coinvolgimento delle associazioni datoriali, vi segnaliamo di seguito, le parti che lo hanno sottoscritto:

UGL, CONFSAL, CISAL, USB, CONFINDUSTRIA, CONFAPI, CONFCOMMERIO, CONFESERCENTI, CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, ALLEANZA COOPERATIVE, ABI, ANIA, CONFAGRICOLTURA, COLDIRETTI, CIA, CONFSERVIZI, FEDERDISTRIBUZIONE, CONFPROFESSIONI, CONFIMI, CONFETRA.